

Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2013, n. 45-6097

Disposizioni attuative dei procedimenti amministrativi di accordo di cui all'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e agli articoli 11 e 15 della L. 241/1990, nei casi previsti dagli articoli 14, 15 e Ulteriori disposizioni della D.C.R. 563-13414 del 29 ottobre 1999 come modificata dalla D.C.R. 191-43016 del 20 novembre 2012.

A relazione dell'Assessore Ghiglia:

Con D.C.R. 191-43016 del 20 novembre 2012 recante “Revisione degli indirizzi generali e dei criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa. Ulteriori modifiche dell’allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)” è stata approvata dal Consiglio regionale la revisione della programmazione regionale in materia di commercio al dettaglio in sede fissa.

Essa si fonda sul principio fondamentale della libertà commerciale e di iniziativa economica privata coniugandolo alle esigenze sempre più pressanti di tutela e valorizzazione, nella loro accezione più ampia, del territorio, associandola non solo ad una pratica vincolistica, ma ai suoi effetti, misurati non a breve termine, colmi di ricadute positive in termini di sviluppo e di opportunità per una collettività e per il suo territorio, collocandosi inoltre in attuazione della Direttiva 2006/123/CE del 12.12.2006 relativa ai servizi nel mercato interno, recepita dal legislatore nazionale con D.Lgs. 59 del 26.03.2010.

Nella sua impostazione generale la deliberazione consiliare non stravolge l’assetto della programmazione commerciale regionale così come delineato dal 1999 ad oggi prefiggendosi l’obiettivo di proseguire la strada intrapresa, introducendo, proprio a recepimento delle normative europee e nazionali, nuove flessibilità e nuove forme di *governance* che consentano di liberare le potenzialità e le specificità dei territori in un sistema concorrenziale al fine di fornire un sempre più adeguato e qualificato livello di servizio, integrato e completo, al consumatore.

In questo contesto si collocano le importanti modifiche introdotte per il riconoscimento delle zone di addensamento commerciale denominate L.2. – localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate, e L.1. – localizzazioni commerciali urbane non addensate.

In particolare allo scopo di rendere concretamente efficace l’azione di maggior indirizzo programmatico, economico e territoriale, delineata nella normativa approvata, è stato ritenuto adeguato che in alcuni particolari casi il riconoscimento di dette localizzazioni avvenga ricorrendo a procedimenti negoziali, quali gli *accordi* di cui all’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e agli artt. 11 e 15 della L. 241/90, nel principio di sussidiarietà e di pari ordinazione tra gli enti preposti alla programmazione e alla trasformazione del territorio.

Come previsto all’articolo 14 dell’allegato B alla D.C.R. 191-43016/2012 a detti accordi si dovrà ricorrere:

– per superare il limite dimensionale massimo della localizzazione urbana non addensata L.1., nel caso queste siano riconosciute in aree e edifici prevalentemente dimessi dalle originarie attività o usi e allo scopo di favorire il processo di riqualificazione urbana e integrazione funzionale tra il settore terziario commerciale e le altre destinazioni caratterizzanti “l’ambiente urbano”;

– per riconoscere una localizzazione commerciale urbano periferica non addensata L.2. la cui superficie territoriale superi i mq. 70.000 per il comune metropolitano, i mq. 40.000 per i comuni facenti parte della aree di programmazione commerciale (con esclusione del comune metropolitano) e mq. 25.000 per tutti gli altri comuni.

Gli accordi, da stipularsi tra Comune, Provincia e Regione, dovranno, nei contenuti di dettaglio, analizzare e valutare tutti gli aspetti indicati all'art. 14 dell'allegato B della D.C.R. 191-43016/2012, e conseguentemente trovare le necessarie soluzioni territoriali, ambientali, progettuali ed economiche che renderanno compatibile il tipo di localizzazione individuata.

Oltre ai casi sopra indicati, l'azione di governo dello sviluppo del modello territoriale della rete commerciale, è regolamentata, sempre nell'alveo dei principi della concorrenza e mercato, attraverso il ricorso al procedimento di accordo anche nel caso delle localizzazioni commerciali già individuate dai Comuni in vigenza della normativa regionale antecedente le modifiche ed integrazioni apportate con la D.C.R. 59-10831/2006, nell'ambito delle quali non sia stata rilasciata nessuna nuova autorizzazione per media e grande struttura di vendita dopo l'entrata in vigore della sopra richiamata deliberazione consiliare. Tale procedimento è specificatamente normato al punto 11 delle "Ulteriori disposizioni" dell'allegato A alla D.C.R. 191-43016/2012.

Detto procedimento di accordo, i cui contenuti sono quelli previsti all'articolo 14 dell'allegato B delle ultime modifiche approvate dal Consiglio regionale, deve essere avviato dai Comuni che abbiano delle localizzazioni commerciali urbano periferiche L.2. nella situazione regolamentata dalle "Ulteriori disposizioni" entro 180 dall'entrata in vigore della D.C.R. 191-43016/2012. Fino alla conclusione del procedimento di accordo è sospesa la presentazione di istanze di autorizzazione riferite all'area oggetto di intervento.

Da ultimo il ricorso al procedimento di accordo è stato introdotto all'articolo 15 c. 13 lett c) dell'allegato B alla DCR 191-4016/2012 per i casi di autorizzazione per trasferimento delle grandi strutture di vendita attive ed operanti. I contenuti dell'accordo che attengono a tale fattispecie amministrativa avranno natura limitata a quelli enunciati nello specifico comma con particolare attenzione alle sorti dell'area dalla quale l'autorizzazione amministrativa proviene per il suo trasferimento. Considerato che l'autorizzazione amministrativa per il trasferimento è subordinata alla definizione dell'accordo, i tempi per la sua definitiva sottoscrizione sono quelli dettati dal D.Lgs. 114/98 e dalla D.G.R. n. 43-29533 del 01/03/2000 s.m.i. per la chiusura del procedimento autorizzatorio.

Considerate la specificità della normativa regionale in materia di programmazione della rete commerciale, nonché l'articolazione delle casistiche individuate dalla D.C.R. 563-13414/1999 da ultimo modificata ed integrata dalla D.C.R. 191-43016/2012, la contestuale obbligatorietà al rispetto dei principi stabiliti all'art. 41 della Costituzione, e dalle norme che regolano la concorrenza ed il mercato in relazione alla libertà di iniziativa economica ed inoltre i contenuti della Direttiva 2006/123/CE del 12.12.2006 relativa ai servizi nel mercato interno, recepita dal legislatore nazionale con D.Lgs. 59 del 26.03.2010 che invocano tra l'altro la trasparenza e la certezza dell'azione amministrativa, il punto 15 delle "Ulteriori disposizioni" dell'allegato A, precisa che le disposizioni attuative dei procedimenti di accordo di cui all'art. 34 del D.Lgs 267/2000 e artt. 11 e 15 della L. 241/90 relative ai casi espressamente previsti dalla normativa regionale di settore, sono adottate con apposito atto dalla Giunta regionale, il quale contestualmente stabilisce che il responsabile di detti procedimenti è da individuarsi presso la struttura regionale competente in materia di commercio.

Considerato che con proprio atto la Giunta regionale ha approvato la delibera n. 27-23223 del 24.11.1997 recante “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R. 51/97 art. 17” e s.m.i., considerato, inoltre, che l’esperienza maturata in questi anni dalla Regione nella gestione dei procedimenti negoziali sulla base delle direttive della deliberazione sopra richiamata è da considerarsi adeguata a rispondere, in via generale, anche ai procedimenti di accordo specificatamente individuati dalla normativa di cui alla D.C.R. 191-43016/2012 che ha modificato ed integrato la D.C.R. 563-13414/1999, è stato ritenuto congruo, sotto il profilo amministrativo, redigere le disposizioni attuative dei procedimenti di accordo previsti dalla sopra richiamata deliberazione consiliare, sulla base delle direttive già adottate e sperimentate dalla Giunta regionale, intervenendo e integrando esclusivamente a dettaglio delle fattispecie previste dalla normativa di settore, assegnando tempi certi per lo svolgimento del procedimento e rimandando, per tutto quanto non disciplinato, alle Direttive già approvate dalla stessa Giunta regionale.

Conseguentemente:

con il presente atto e a far data dalla sua approvazione, sono disciplinate le disposizioni attuative dei procedimenti di accordo di cui agli artt. 34 del D.Lgs. 267/2000 e 11 e 15 della L. 241/90 in attuazione del p. 15 delle “Ulteriori disposizioni” dell’allegato A della D.C.R. 191-43016 del 20/11/2012, che ha modificato ed integrato la D.C.R. 563-13414 del 29/10/1999, per i casi previsti all’art 14 c. 4 lett a), all’art. 14 c. 4 lett. b) sub b.1) e all’art. 15 c. 13 lett. c) dell’allegato B della stessa deliberazione che si collocano nel rispetto della Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli accordi di programma oggi vigente e, per tutto quanto non disciplinato, ad essa rimandano;

contestualmente, in considerazione della disposizione di cui al citato p. 15 delle “Ulteriori disposizioni”, si provvede, con la presente deliberazione, ad individuare il responsabile del procedimento nel dirigente del settore competente in materia di commercio;

viste:

la L.R. 28 del 12.11.1999, “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31.03.1998, n. 114”, e, in particolare, in attuazione delle richiamate disposizioni di cui all’art. 3ter della medesima legge come modificata ed integrata anche dalla L.R. 15 del 18.12.2012;

la D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99 “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114” da ultimo modificata dalla D.C.R. n. 191-43016 del 21.11.2012, e, in particolare, in attuazione delle richiamate disposizioni di cui alle “Ulteriori disposizioni” dell’allegato A;

la D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997 “Assunzione di direttive in merito ai procedimenti amministrativi sugli accordi di programma. L.R. 51/97 art. 17”;

visto il carattere sperimentale delle disposizioni attuative procedurali individuate, che saranno applicate, dall’approvazione della presente deliberazione, a tutti i casi di accordo previsti dalla D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999, con una costante azione di monitoraggio e valutazione degli effetti;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa alla presente deliberazione, l'allegato A denominato "DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI ACCORDO DI PROGRAMMA in attuazione della D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 come modificata dalla D.C.R. 191-43016 del 20 novembre 2012" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto del carattere sperimentale delle disposizioni attuative di cui all'Allegato A della presente deliberazione, che saranno applicate con una costante azione di monitoraggio e valutazione degli effetti;
- di demandare ad una successiva deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro il 31.12.2015, la valutazione sugli esiti della sperimentazione oggetto della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI ACCORDO DI PROGRAMMA
in attuazione della D.C.R. 563-13414 del 29 ottobre 1999 come modificata dalla D.C.R. 191-43016 del
20 novembre 2012**

Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni attuative si applicano alle fattispecie di ricorso ad accordo di programma ex articolo 34 TUEL e agli accordi disciplinati agli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ove previste dalla D.C.R. 563-13414 del 29 ottobre 1999 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa" come modificata dalla D.C.R. 191-43016 del 20 novembre 2012. Le stesse disciplinano la modalità di svolgimento di dette procedure e la partecipazione dei soggetti interessati alle stesse. Per quanto non disciplinato dalle presenti disposizioni attuative si applica la D.G.R. 27-23223 del 24 novembre 1997 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R. 51/97 art. 17".
2. All'accordo di programma ex articolo 34 TUEL e agli accordi disciplinati agli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ove previsti dalla D.C.R. 563-13414/99 e s.m.i. partecipano il Comune, la Provincia e la Regione.
3. La rispondenza dell'oggetto per cui si chiede il ricorso alle procedure di cui al primo comma ad una delle fattispecie previste dalla D.C.R. 563-13414/99 e s.m.i. integra la sussistenza delle motivazioni di pubblico interesse.

Articolo 2
Soggetto proponente

1. Il Comune competente per territorio è il soggetto proponente l'accordo di programma, la cui proposta di accordo di programma deve essere formalizzata con specifica deliberazione comunale.
2. L'iniziativa dell'accordo di programma può essere altresì assunta da qualsiasi soggetto pubblico o privato mediante richiesta al Comune, che verifica il rispetto e la sussistenza dei contenuti, delle definizioni e delle fattispecie ammesse dalla D.C.R. 563-13414/99 e s.m.i. Il Comune decide sull'ammissibilità o inammissibilità del ricorso all'accordo di programma dandone notizia al richiedente e, per conoscenza, alla struttura competente in materia di commercio della Regione.
3. Il Comune designa il responsabile del procedimento, il quale deve verificare la procedibilità tecnica della proposta e la completezza della documentazione tecnica minima necessaria a dare l'avvio al procedimento.
4. Per i casi di cui all'articolo 14 e "Ulteriori Disposizioni" della D.C.R. 563-13414/99 e s.m.i. il Comune propone l'accordo di programma alla Provincia e alla Regione e ad esse trasmette la seguente documentazione minima:

- Deliberazione di cui al comma 1 che riporti la volontà di avviare la procedura e la sussistenza del rispetto dei contenuti, delle definizioni e delle fattispecie ammesse dalla D.C.R. 563-13414/99 e s.m.i.;
 - Dichiarazione dei vincoli gravanti sull'area o sugli immobili interessati;
 - Valutazione "ex ante", per i casi di cui all'articolo 14, comma 4, lett. b), punto 1 della D.C.R. 563-13414/99 e s.m.i., degli aspetti economici, strutturali, territoriali e sociali dell'intero comune, nel rispetto dei principi, dei riferimenti metodologici ed operativi di cui agli articoli 2, 3 e 4, e dei contenuti degli articoli della "Parte seconda. Criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale" della D.C.R. 563-13414/99 e s.m.i. con particolare riguardo agli articoli 26 e 27 in ordine alla viabilità, traffico e compatibilità ambientale corredata da relazione di analisi di tutti i piani sovracomunali (PTP, PTR, PPR...) con riferimento ad eventuali vincoli o prescrizioni particolari sull'area;
 - Relazione generale degli aspetti economici, strutturali e territoriali corredata da analisi di tutti i piani sovracomunali (PTP, PTR, PPR...) con riferimento ad eventuali vincoli o prescrizioni particolari sull'area e/o edificio per i casi di riconoscimento delle localizzazioni commerciali urbane non addensate (L.1.) per le quali ci si avvale delle deroghe ammesse all'art. 14, comma 4, lett. a) della D.C.R. 563-13414/99 e s.m.i.;
 - Relazione tecnica che, in seguito all'analisi della compatibilità ambientale e degli aspetti di viabilità e traffico, verifichi l'idoneità dell'area o individui eventuali soluzioni progettuali di mitigazione e/o potenziamento delle infrastrutture esistenti. La relazione dovrà essere redatta secondo i contenuti degli articoli 26 e 27 della DCR 563-13414/99 e s.m.i. Per la valutazione degli aspetti di viabilità e traffico e la verifica dell'idoneità dell'area sarà possibile avvalersi di dati desunti da campagne di rilevamento o studi disponibili presso Enti o Istituti Pubblici;
 - Elaborati cartografici in scala adeguata:
 - corografia in scala 1:20.000/25.000 con indicazione di tutte le localizzazioni già individuate dai criteri vigenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 114 del 31 marzo 1998, eventuali insediamenti commerciali esistenti e la rete stradale interessata;
 - planimetria in scala 1:2.000 con indicazione dell'organizzazione della localizzazione oggetto dell'accordo in ordine al sistema della viabilità ed accessi;
 - planimetrie del PRGC vigente, corredato dalle relative NTA.
5. La Regione, per effetto della D.G.R. 43-29533 del 1 marzo 2000, è il soggetto proponente l'accordo di programma per i casi di cui all'articolo 15, comma 13, lett. c) della DCR 563-13414/99 e s.m.i. La proposta di accordo è formalizzata dal richiedente, contestualmente alla presentazione di istanza di autorizzazione commerciale, alla struttura competente in materia di commercio della Regione, corredata da:
- atti e documentazione tecnico progettuale di cui alla D.G.R. 43-29533/2000 e s.m.i.;
 - relazione generale che indichi le modalità e i tempi conseguenti alla dismissione dell'area/edificio da cui proviene l'autorizzazione.

Articolo 3
Soggetto promotore

1. Alla Regione spetta la funzione di soggetto promotore del procedimento e di presiedere i lavori delle conferenze di cui all'articolo 34 del d.lgs. 267/2000.
2. In attuazione del punto n. 15, ultimo periodo, delle "Ulteriori disposizioni" della D.C.R. 563-13414/99 e s.m.i., il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 e s.m.i., è il dirigente responsabile della struttura organizzativa competente per materia, il quale provvede a verificare la completezza degli atti ricevuti e a dare pubblicità dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati.

Articolo 4
Soggetti Partecipanti

1. La partecipazione diretta con diritto di voto è limitata alla Regione, alla Provincia, al Comune competente per territorio.
2. La Provincia e il Comune nominano un rappresentante per il proprio Ente abilitato ad esprimere la posizione dell'Ente rappresentato. E' fatta salva la facoltà per detto rappresentante di farsi assistere da consulenti e funzionari che non avranno diritto di voto.

Articolo 5
Conferenza dei Servizi

1. Il responsabile del procedimento convoca entro trenta giorni dall'avvio del procedimento la prima conferenza dei servizi.
2. Il responsabile del procedimento invita le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni delle imprese del commercio più rappresentative a livello provinciale a consultare la documentazione depositata presso la sede di appartenenza e ad esprimersi nel merito nei termini massimi previsti per la conclusione dei lavori della conferenza stessa. Il responsabile del procedimento avvia altresì la fase di concertazione tra i comuni confinanti e, nei casi previsti dalla D.C.R. 563-13414/99 e s.m.i., tra i comuni appartenenti alla medesima area di programmazione.
3. La conferenza di servizi formula il suo parere entro e non oltre novanta giorni dalla data di convocazione della prima conferenza dei servizi.
4. A supporto dei lavori della conferenza il responsabile del procedimento può costituire un gruppo di lavoro composto da funzionari competenti per le materie da trattare, designati dagli enti partecipanti, il quale gruppo può richiedere la partecipazione e la collaborazione degli estensori dei progetti e dei soggetti anche privati al fine di approfondire la comprensione dei contenuti progettuali o di verificare la possibilità di apportare modifiche alla proposta progettuale, ritenute essenziali per la positiva conclusione del procedimento.

5. I lavori della conferenza di servizi possono essere sospesi una sola volta, per un tempo massimo di trenta giorni, per esigenze istruttorie e/o eventuali richieste di documentazione integrativa.
6. Qualora la conferenza formuli, sulla base dell'istruttoria esperita dal responsabile del procedimento, parere negativo sulla definizione dell'accordo redige apposito verbale recante le valutazioni sull'impraticabilità dell'accordo.
7. Qualora la conferenza formuli, sulla base dell'istruttoria esperita dal responsabile del procedimento, parere positivo sulla possibile definizione dell'accordo di programma, si procede, entro i termini previsti al comma 3, alla predisposizione della bozza di accordo di programma.
8. Il responsabile del procedimento entro gli stessi termini previsti dal comma 3, provvede a trasmettere la bozza di accordo di programma, di cui al precedente comma 7, a tutti i soggetti di cui all' articolo 4.
9. Per i casi di cui all'art. 15, comma 13, lett. c) della DCR 563-13414/99 e s.m.i. i lavori della conferenza di servizi dovranno concludersi entro i tempi stabiliti per il rilascio dell'autorizzazione commerciale di cui all'articolo 9 del D.lgs. 114/98 e s.m.i. e disciplinati con D.G.R. 43-29533/2000 e s.m.i. Il rilascio dell'autorizzazione commerciale avviene previa definizione dell'accordo di programma. Nel caso il trasferimento avvenga tra comuni diversi, nell'ambito della stessa area di programmazione, nello stesso accordo è altresì acquisito obbligatoriamente il consenso del comune da cui proviene l'autorizzazione.

Articolo 6

Contenuti dell'accordo di programma

1. I contenuti minimi ed essenziali dell'accordo di programma dovranno disciplinare quanto previsto all'articolo 14, comma 4, lett. a) e b), all'articolo 15, comma, 13 lett. c) ed al punto 11 delle "Ulteriori Disposizioni", della D.C.R. 563-13414/99 e s.m.i.

Articolo 7

Adempimenti conseguenti

1. L'accordo di programma è condiviso, approvato e sottoscritto dalla Regione, Provincia e Comune entro trenta giorni dalla trasmissione delle risultanze dei lavori della Conferenza dei Servizi così come previsto dal comma 8 dell'art. 5.
2. Il Comune dopo la sottoscrizione dell'accordo provvederà a dare attuazione al riconoscimento di localizzazioni commerciali urbane non addensate L.1. in deroga ai parametri dettati all'art. 14 comma 4 lett. a), o urbano-periferiche non addensate L.2. di cui all'art. 14 comma 4 lett. b.1) della D.C.R. 563-13414/99 e s.m.i. mediante le differenti procedure previste all'art. 29 comma 3) della D.C.R. stessa.
3. L'accordo di programma, come previsto dagli artt. 14 e 15 della D.G.R. 27-23223/97, contiene altresì le disposizioni per la vigilanza e l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza e le disposizioni per la composizione arbitrale delle controversie nei casi di contenzioso.